

STRALCIO

Art. 31 bis

Dilazione del versamento

2. Su richiesta dell'interessato il responsabile del tributo, può concedere una dilazione, il cui importo potrà essere rateizzato, sulla base della richiesta del contribuente, come segue:

Impoti fino a €	n. massimo di rate
1.200,00	12
3.600,00	18
10.000,00	24
20.000,00	30

3. Al fine di usufruire della rateizzazione il contribuente (**persona fisica, soggetti in regimi fiscali semplificati**) deve presentare apposita istanza ai sensi dell'art. 31- quater del presente Regolamento.

4. Per importi inferiori o uguali a euro 5.000,00 (cinquemila) la rateizzazione viene concessa, a semplice richiesta motivata di parte senza produrre alcuna documentazione.

5. Per importi superiori a euro 5.000,00 (cinquemila) l'istanza dovrà essere corredata di documentazione utile a comprovare la precaria situazione reddituale conseguente, a mero titolo esemplificativo, a condizione lavorativa (CIGS, mobilità, occupazione con istituti giuridici attinenti al lavoro flessibile, etc), e/o situazioni sopravvenute che determinino una imprevista e temporanea situazione di difficoltà finanziaria (quali, ad esempio, la trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta nel ruolo coattivo o nella lista di carico coattiva, e/o altre spese impreviste, purché adeguatamente documentate), modello I.S.E.E. che dimostri l'obiettiva difficoltà a far fronte al pagamento del tributo in un'unica soluzione.

7. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato, scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

8. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi in misura pari al Tasso Legale vigente. L'ammontare degli interessi è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la rateizzazione, ed è riscosso unitamente alla somma rateizzata alle scadenze stabilite. Il ritardato versamento di una rata determina l'applicazione degli interessi di mora sull'importo della rata medesima, decorrenti dalla data di scadenza della rata tardivamente versata.

9. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive o tre rate non consecutive nell'arco del periodo della rateazione:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

10. La presentazione dell'istanza di dilazione non produce effetti di indistinta e generale preclusione allo svolgimento di attività di recupero coattivo.

11. La presentazione dell'istanza di rateizzazione, in attesa del completamento dell'esame della stessa, produce i seguenti effetti:

- 1) non determina la revoca delle misure cautelari (fermi amministrativi e ipoteche) precedentemente adottate;
- 2) preclude, tuttavia, l'avvio di nuove azioni esecutive e sospende la prosecuzione delle procedure esecutive già avviate, ferma restando la necessità di valutare caso per caso se la predetta sospensione sia suscettibile di provocare il rischio di un irreversibile pregiudizio della possibilità di riscuotere le somme iscritte a ruolo.

12. A seguito del verificarsi della decadenza di cui al comma art. 10 del presente articolo, si provvederà immediatamente alla ripresa delle azioni di recupero coattivo.